

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini, Maria Elena Boschi, Matteo Angelillis • Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale, Arpa Emilia-Romagna

INQUINAMENTO E OBBLIGHI DI BONIFICA, IMPORTANTE DECISIONE DEL TAR BOLOGNA

Tar Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II - Sentenza 15 febbraio 2017 n. 125 (www.lexambiente.it, www.reteambiente.it)

Importante decisione della giustizia amministrativa che, pronunciandosi su una vicenda di bonifica di siti contaminati relativa all'area denominata "quadrante est" di Ferrara, fissa alcuni importanti principi di interesse generale. Innanzitutto, secondo i giudici, in mancanza di una definizione normativa di "nesso di causalità" tra l'attività del produttore e il verificarsi dell'inquinamento, è possibile applicare anche nel processo amministrativo la teoria elaborata in ambito civilistico del "più probabile che non" (confronta anche Tar Abruzzo - Pescara, Sez. I, n. 2014/2014). Pertanto, secondo quest'impostazione, per affermare tale legame non è necessario raggiungere un livello di probabilità logica prossimo a uno, cioè la certezza, bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore del 50%.

Il Tar Bologna inoltre afferma che le misure di prevenzione e riparazione previste dal Dlgs 152/2006 si applicano anche ai soggetti responsabili di eventi di inquinamento verificatisi anteriormente all'entrata in vigore di tale norma, ai sensi di quanto previsto dai commi decimo e undicesimo dell'art. 242. L'accoglimento di una tesi contraria comporterebbe, secondo i giudici, l'impossibilità di applicare le norme in tema di bonifica a ciascuno degli episodi di inquinamento verificatisi nel corso del Novecento, svuotando di significato il sistema normativo delle bonifiche.

LEGGE SUI REATI AMBIENTALI, RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE

Relazione del 23 febbraio 2017 della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali a esse correlati (www.camera.it)

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti lo scorso 23 febbraio ha approvato una relazione che contiene un interessante monitoraggio sull'attuazione della legge in materia di reati ambientali (n. 68 del 2015). Nella relazione sono contenuti i dati relativi all'applicazione della legge, a un anno dalla sua entrata in vigore, raccolti con l'ausilio del Servizio per il controllo parlamentare della Camera dei deputati e il contributo di numerose procure italiane.

Stando alla relazione, sono 39 gli Uffici giudiziari (38 Procure della Repubblica presso Tribunali, e 1 Ufficio del Giudice per le indagini preliminari) dalle cui comunicazioni si vince l'avvenuta contestazione in concreto

dei nuovi ecoreati, distribuite in maniera omogenea sul territorio nazionale con una frequenza tuttavia più accentuata dal punto di vista quantitativo nelle Isole e nel Sud.

Significativo che come *best practice* venga segnalato il protocollo d'intesa in materia di reati ambientali sottoscritto il 18 maggio 2016 presso la Procura generale di Bologna tra le Procure della regione, Arpa, la Capitaneria di porto, il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e il Comando regionale del Corpo forestale dello Stato. (*v. Ecoscienza 3/2016*)

DECISIONE UE SULLE BAT PER L'ALLEVAMENTO DI POLLAME E SUINI

Commission Implementing Decision (EU) 2017/302 of 15 February 2017 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for the intensive rearing of poultry or pigs (www.eur-lex.europa.eu).

Pubblicata, in data 21 febbraio 2017, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la decisione di esecuzione 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il documento si riferisce agli allevamenti con più di 40.000 posti pollame o con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) ovvero con più di 750 posti scrofe. In particolare le conclusioni sulle BAT riguardano una serie di processi e attività che si svolgono nell'azienda agricola. Ossia la gestione alimentare, la preparazione dei mangimi (macinazione, miscelazione e stoccaggio), l'allevamento (stabulazione) di pollame e suini, la raccolta e stoccaggio degli effluenti di allevamento, il trattamento degli effluenti di allevamento, lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e il deposito delle carcasse.

UPG NELLE ARPA, INTERVIENE NUOVAMENTE LA CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza Corte Costituzionale n. 8 del 13 gennaio 2017, norma impugnata art. 31, c. 4°, della legge della Regione Basilicata 14/09/2015, n. 37. (www.cortecostituzionale.it)

Continuano le posizioni giurisprudenziali discordanti sulla dibattuta questione della presenza degli Uffici di polizia giudiziaria nelle Agenzie ambientali. Infatti la Consulta ha ritenuto illegittima una disposizione legislativa emanata dalla Regione Basilicata, rilevando l'assenza di un'adeguata copertura legislativa nazionale e quindi la violazione del principio di riserva di legge statale sancito dall'art. dell'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costitu-

zione. Solo poche settimane addietro invece la sentenza della Cassazione Penale, Sez. III n. 50352 del 28/11/2016 aveva desunto la legittimità dell'operato degli Upg delle Agenzie (nel caso specifico Arpat Toscana) sulla base del combinato disposto delle norme del c.p.p. con la legge 61/94 e il Dm Sanità 58/97.

Tali diversi orientamenti dovrebbero essere ora definitivamente superati in quanto la stessa sentenza n. 8/2017 della Corte costituzionale riconosce esplicitamente che l'art. 14 della legge 132/2016 sul Snpa risolve per il futuro l'annoso problema.

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA: EMANATE LINEE GUIDA ISPRA

Linee guida n. 145/2016 "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L.28 Dicembre 2015 n.221" (www.isprambiente.gov.it)

Con tale provvedimento sono forniti i criteri tecnici di supporto all'implementazione dell'articolo 7, c. 1b) del Dlgs 36/2003 relativo al *pretrattamento dei rifiuti da allocare in discarica*. Le Linee guida hanno la finalità di individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica non sia necessario.

Il documento non prevede la determinazione di criteri tecnici per le ipotesi di rifiuti oggetto di espresso divieto di conferimento in discarica ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 36/2003 o di altri divieti specifici stabiliti dalla legislazione di settore. Per le altre categorie di rifiuti non espressamente esclusi dal conferimento in discarica, è invece stabilito che, ferma restando la distinzione tra urbani e speciali, la valutazione circa l'efficacia del pretrattamento o della sua eventuale non necessità avvenga distinguendo tra le varie tipologie di rifiuti enucleate sulla base delle rispettive specifiche caratteristiche: rifiuti che possono richiedere, in funzione dello stato fisico, un trattamento di disidratazione; rifiuti biodegradabili e putrescibili; rifiuti a matrice organica; rifiuti a base di amianto o contenenti amianto. Per i rifiuti non direttamente riconducibili a una delle suddette tipologie, l'autorità competente, in sede di rilascio dell'autorizzazione agli impianti di discarica, dovrà valutare, caso per caso, la necessità e la tipologia di trattamento, tenendo conto sia del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 del Dlgs 36/2003 che delle possibili interazioni con gli altri rifiuti smaltiti nella medesima discarica.